

STUDI DI SETTORE 2015-2017 COMUNICAZIONI DI ANOMALIA

ADEMPIMENTO

Comunicazioni di anomalia studi di settore 2015-2017

Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (la c.d. tax compliance), l'Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di iniziative. Prima fra tutte, la condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare i dati e gli elementi in possesso dell'Agenzia sulla propria posizione tributaria. Per raggiungere questo obiettivo, l'Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: dalle lettere per ricordare gli adempimenti dichiarativi a quelle indirizzate ai contribuenti titolari di partita IVA. Oggetto di comunicazione sono anche i modelli studi di settore del triennio 2015-2017 dove sono state riscontrate delle anomalie.

DA SAPERE

Lotta all'evasione fiscale: da e.fattura e corrispettivi i dati per i controlli su PMI e professionisti

L'avvio generalizzato dell'obbligo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi può segnare un punto di svolta nella politica dei controlli fiscali. Almeno è questo il pensiero dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito indirizzi operativi e linee guida per prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, soprattutto nei confronti delle PMI e dei lavoratori autonomi, a ricorrere alla "leva" della compliance fiscale.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco

- Contratto di locazione immobile commerciale
- Trust e imposte di successione e donazione
- Agevolazioni prima casa e pertinenze

Scadenze dal 5 al 26 settembre 2019

ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA STUDI DI SETTORE 2015-2017

di Devis Nucibella

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 27 giugno 2019, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alle incongruenze su studi di settore riscontrate nel periodo 2015-2017 per favorire prevenzione, trasparenza e adempimento spontaneo

Le lettere sono inviate ai soggetti che applicano gli studi di settore e che corrispondono agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Chi riceve la lettera dell’Agenzia deve attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino, successivamente, il motivo dell’emissione di un avviso di accertamento.

Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (la c.d. tax compliance), l’Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di iniziative. Prima fra tutte, la condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare i dati e gli elementi in possesso dell’Agenzia sulla propria posizione tributaria.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: dalle lettere per ricordare gli adempimenti dichiarativi a quelle indirizzate ai contribuenti titolari di partita IVA. Oggetto di comunicazione sono anche i modelli studi di settore del triennio 2015-2017 dove sono state riscontrate delle anomalie.

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alle incongruenze riscontrate nel periodo 2015-2017 per favorire prevenzione, trasparenza e adempimento spontaneo.

Soggetti interessati

Le lettere sono inviate ai soggetti che applicano gli studi di settore e che corrispondono agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Per “attività prevalente” si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L’individuazione dell’attività prevalente deve essere effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Procedure

Le comunicazioni di anomalia vengono:

- rese note ai contribuenti interessati mediante **pubblicazione** nel proprio “**Cassetto Fiscale**”, consultabile accedendo al sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate;
- **trasmesse via Entratel all’intermediario**, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di “Redditi 2018”, per il periodo di imposta 2017, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;
- nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di **Posta Elettronica Certificata e/o tramite Short Message Service**.

ESEMPI

Fac-simile testo del messaggio inviato via PEC ai soggetti che in Unico/Redditi non hanno incaricato l’intermediario a ricevere la comunicazione telematica utilizzando l’indirizzo di posta certificata reperito da InfoCamere

Gentile Contribuente,

abbiamo riscontrato un’anomalia nei dati che ci ha inviato per gli studi di settore relativi al 2017.

Può consultare la comunicazione dettagliata nel suo Cassetto Fiscale, alla sezione dedicata agli studi di settore [ACCEDI].

Nel caso voglia fornirci chiarimenti o precisazioni potrà usare il software “Comunicazioni anomalie 2019” disponibile nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La preghiamo, pertanto, di non utilizzare questa casella di posta elettronica e di non rispondere a questa e-mail che è generata automaticamente.

Le ricordiamo che tutti i servizi online dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili al seguente link <https://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Cordiali saluti

Agenzia delle Entrate

Fac-simile testo del messaggio inviato via sms ai soggetti abilitati ai servizi telematici che hanno selezionato “Avvisi” in sede di registrazione con il quale vengono invitati ad accedere al proprio Cassetto Fiscale per visualizzare la comunicazione di anomalia

Gentile Contribuente,

abbiamo riscontrato un’anomalia nei dati che ci ha inviato per gli studi di settore. Nel suo Cassetto Fiscale può consultare la comunicazione dettagliata relativa alla sua posizione.

Cordiali saluti

Agenzia delle Entrate

Fac-simile testo del messaggio inviato via e-mail ai soggetti abilitati ai servizi telematici che hanno selezionato “Avvisi” in sede di registrazione con il quale vengono invitati ad accedere al proprio Cassetto Fiscale per visualizzare la comunicazione di anomalia

Gentile Contribuente,

abbiamo riscontrato un’anomalia nei dati che ci ha inviato per gli studi di settore.

Può consultare la comunicazione dettagliata relativa alla sua posizione nel suo Cassetto Fiscale, alla sezione dedicata agli studi di settore [ACCEDI].

Nel caso voglia fornirci chiarimenti o precisazioni potrà usare il software “Comunicazioni anomalie 2019” disponibile nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La preghiamo, pertanto, di non utilizzare questa casella di posta elettronica e di non rispondere a questa e-mail che è generata automaticamente.

Le ricordiamo che tutti i servizi online dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili al seguente link <https://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Cordiali saluti

Agenzia delle Entrate

L’Allegato 1 al citato Provvedimento del 26 giugno 2019 elenca 68 tipi di anomalie riscontrate; nel seguito si propongono le anomalie più frequenti:

- incoerenza tra rimanenze finali le esistenze iniziali;
- incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore a quella registrata mediamente per le imprese del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali;
- incoerenza relativa ai beni strumentali;
- incoerenze dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi”;
- presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, assenza di altro personale e un numero di giornate di apertura superiori a 300;
- incoerenze dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni:
 - numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (per gli studi associati);
 - numero di “Ore settimanali dedicate all’attività”;
 - numero di “Settimane di lavoro nell’anno”;
 - incoerenze conseguenti l’indicazione per gli anni 2015, 2016, 2017 della causa di esclusione dagli studi riconducibile ad “Altre situazioni di non normale svolgimento

dell'attività" - codice "7" (a giudizio dell'Agenzia l'indicazione di tale causa di esclusione per un triennio consecutivo è indice di una possibile anomalia, sebbene la normativa lo consenta). Sono esclusi dalla selezione, alla luce dei ritorni informativi degli scorsi anni, i soggetti che per il periodo d'imposta 2017 hanno indicato nel modello dello studio WG40U il codice attività 68.20.02 - Affitto di azienda ed hanno dichiarato di aver affittato l'unica azienda;

- imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto;
- imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati;

INCOERENZA TRA RIMANENZE FINALI 2016 ED ESISTENZE INIZIALI 2017

Dall'analisi dei modelli degli studi di settore, presentati per i periodi d'imposta 2016 e 2017, risulta un'incoerenza tra le rimanenze finali indicate nel modello relativo al 2016 e le corrispondenti esistenze iniziali indicate nel modello relativo al 2017. Riportiamo le informazioni in questo prospetto:

PERIODO D'IMPOSTA 2016
RIMANENZE FINALI
RIGO D71 PER LO STUDIO WG69U
RIGO D77 PER LO STUDIO WG40U
RIGO D62 PER LO STUDIO WK23U

XXX

PERIODO D'IMPOSTA 2017
ESISTENZE INIZIALI
RIGO D70 PER LO STUDIO WG69U
RIGO D76 PER LO STUDIO WG40U
RIGO D61 PER LO STUDIO WK23U

XXX

PROTOCOLLO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODICE ATTO: XXXXXXXXXXXX

CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica;
- imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

INCOERENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Dall'analisi dei modelli degli studi di settore, presentati per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, risultano incoerenze nella gestione del magazzino (durata delle scorte molto alta e, comunque, superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore), accompagnata da un incremento delle rimanenze finali. Riportiamo le informazioni in questo prospetto:

PERIODO D'IMPOSTA	STUDIO SETTORE	ESISTENZE INIZIALI RIGO F12	RIMANENZE FINALI RIGO F13	DURATA DELLE SCORTE	
				valore calcolato sui dati dichiarati	soglia massima di coerenza relativa al settore
2015	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2016	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2017	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

PROTOCOLLO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODICE ATTO: XXXXXXXXXXXX
 CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INCONGRUENZA TRA DATI INDICATI NEL QUADRO F - "ELEMENTI CONTABILI" E NEL QUADRO T - "CONGIUNTURA ECONOMICA" DELLO STUDIO DI SETTORE

Dall'analisi del modello degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2017, risulta una delle seguenti anomalie:

* il valore dei beni strumentali indicato nella colonna del Quadro T relativa al periodo d'imposta 2014 (**rigo T03, col. 1**) è inferiore, per **almeno 2.000 euro**, al valore dei beni strumentali indicato nel Quadro F del modello degli studi di settore relativo al periodo d'imposta 2014 (rigo F29, campo 1); contemporaneamente il valore dei beni strumentali dichiarato nella colonna del Quadro T per il periodo d'imposta 2014 (rigo T03, col. 1) risulta inferiore al corrispondente valore indicato per i periodi d'imposta 2015 (rigo T03, col. 2) e 2016 (rigo T03, col. 3);

oppure

il valore dei beni strumentali indicato nella colonna del Quadro T relativa al periodo d'imposta 2015 (**rigo T03, col. 2**) è inferiore, per almeno 2.000 euro, al valore dei beni strumentali indicato nel Quadro F del modello degli studi di settore relativo al periodo d'imposta 2015 (rigo F29, campo 1); contemporaneamente il valore dei beni strumentali dichiarato nella colonna del Quadro T per il periodo d'imposta 2015 (rigo T03, col. 2) risulta inferiore al corrispondente valore indicato per i periodi d'imposta 2014 (rigo T03, col. 1) e 2016 (rigo T03, col. 3);

oppure

* il valore dei beni strumentali indicato nella colonna del Quadro T relativa al periodo d'imposta 2016 (**rigo T03, col. 3**) è inferiore, per almeno 2.000 euro, al valore dei beni strumentali indicato nel Quadro F del modello degli studi di settore relativo al periodo d'imposta 2016 (rigo F29 campo 1); contemporaneamente il valore dei beni strumentali dichiarato nella colonna del Quadro T per il periodo d'imposta 2016 (rigo T03, col. 3) risulta inferiore al corrispondente valore indicato per i periodi d'imposta 2014 (rigo T03, col. 1) e 2015 (rigo T03, col. 2).

L'importo del correttivo congiunturale individuale applicato per il periodo d'imposta 2017 risulta superiore a 2.000 euro. Per gli studi di settore WG40U, WG69U e WK23U il "Valore dei beni strumentali" viene indicato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo T10.

PERIODO D'IMPOSTA	VALORE BENI STRUMENTALI QUADRO T	VALORE BENI STRUMENTALI QUADRO F	CORRETTIVO p.i.2017
2014	XXX	XXX	XXX
2015	XXX	XXX	
2016	XXX	XXX	

PROTOCOLLO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODICE ATTO: XXXXXXXXXXXX
 CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INCOERENZE RELATIVE AI BENI STRUMENTALI

Dall'analisi del modello degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2017, risulta un'incoerenza tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali (**rigo F29, campo 1, Quadro F - "Elementi contabili"**) e l'indicazione delle relative quote di ammortamento (rigo F20, campo 2, Quadro F - "Elementi contabili") in presenza di beni strumentali dichiarati nel modello. Inoltre, nel modello presentato per il periodo d'imposta 2016, risulta indicato il valore dei beni strumentali (rigo F29, campo 1, del Quadro F - "Elementi contabili").

Il valore dei beni in questione costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi attribuibili all'impresa.

PERIODO D'IMPOSTA	AMMORTAMENTI BENI MOBILI STRUMENTALI RIGO F20, campo 2	VALORI BENI STRUMENTALI RIGO F29, campo 1
2016		XXX
2017	XXX	

PROTOCOLLO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODICE ATTO: XXXXXXXXXXXX
 CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INCOERENZA INDICATORE INCIDENZA ALTRE COMPONENTI NEGATIVE AL NETTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SUI COMPENSI

Dall'analisi del modello degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2017, l'incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione calcolata rispetto ai compensi dichiarati - **righe del Quadro G - "Elementi contabili"** ((G12 - G20 - G21) *100 / G01) risulta **superiore al doppio** della soglia massima dell'indicatore di normalità "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi" e le altre componenti negative (righe G12 - G20 - G21) superano i **5.000 euro**.

Inoltre, l'indicatore di normalità "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi" risulta superiore al doppio della soglia massima.

Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione rispetto ai compensi dichiarati	INDICATORE INCIDENZA DELLE ALTRE COMPONENTI NEGATIVE AL NETTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SUI COMPENSI	
	Valore calcolato	Soglia massima
XXX	XXX	XXX

PROTOCOLLO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODICE ATTO: XXXXXXXXXXXX
 CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRESENZA DI SOCI CON PERCENTUALE DI LAVORO PRESTATO INFERIORE AL 50% E ASSENZA DI ALTRI ADDETTI

Dall'analisi del modello degli studi di settore, presentato per il periodo d'imposta 2017, risulta l'indicazione della presenza di soci con percentuale di lavoro prestatato inferiore al **50%**, l'assenza di altro personale e un numero di giornate di apertura superiore a 300.

SOCI AMMINISTRATORI		SOCI NON AMMINISTRATORI		NUMERO DI GIORNI DI APERTURA NELL'ANNO
Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	
RIGO A09	RIGO A09	RIGO A10	RIGO A10	
col.1	col.2	col.1	col.2	
XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

PROTOCOLLO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODICE ATTO: XXXXXXXXXXXX
 CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX PROTOCOLLO TELEMATICO DICHIARAZIONE:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chi riceve la lettera dell'Agenzia deve attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino, successivamente, il motivo dell'emissione di un avviso di accertamento.

Mettendosi in contatto con l'Agenzia è possibile chiarire subito la propria posizione, sia se non sono state commesse violazioni sia nel caso in cui si vogliono ottenere informazioni sulle modalità da seguire per regolarizzare in maniera agevolata errori e omissioni, sfruttando la possibilità di pagare sanzioni ridotte.

La prima cosa da fare quando arriva la lettera è quella di verificare che i rilievi fatti dall'Agenzia siano corretti.

Occorre controllare, quindi, i dati presenti nel prospetto informativo e confrontarli con quelli riportati nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta oggetto della comunicazione. Dopo questa verifica, il contribuente potrà fornire elementi utili a giustificare, in tutto o in parte, l'anomalia riscontrata ovvero presentare una dichiarazione integrativa nella quale indicare i redditi non dichiarati per correggere le irregolarità evidenziate nella comunicazione.

Decorrenza

Le comunicazioni di anomalia riguardano i **periodi d'imposta 2015-2016-2017**.

DA SAPERE

Lotta all'evasione fiscale: da e-fattura e corrispettivi i dati per i controlli su PMI e professionisti

di Saverio Cinieri

L'avvio generalizzato dell'obbligo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi - anche se, per ora, solo con riguardo ai soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro - può segnare un punto di svolta nella politica dei controlli fiscali. Almeno è questo il pensiero dell'Agenzia delle Entrate che, nella circolare n. 19/E del 2019, ha fornito indirizzi operativi e linee guida per la prevenzione e il contrasto dell'evasione fiscale. Si continuerà, però, soprattutto nei confronti delle PMI e dei lavoratori autonomi, a ricorrere alla "leva" della compliance fiscale.

È evidente che l'Amministrazione finanziaria, da qualche tempo a questa parte, ha intrapreso un nuovo approccio all'esercizio di uno dei suoi compiti fondamentali e cioè quello del controllo ai fini del recupero dell'evasione fiscale.

Un approccio che la spinge ad intercettare i fenomeni evasivi con sempre più largo anticipo rispetto a quello che accadeva sino a qualche anno fa.

In altre parole, si sta abbandonando, a poco a poco, l'esercizio dell'attività di controllo post dichiarazione a favore del controllo effettuato prima che la dichiarazione stessa sia presentata, intercettando, quindi, quasi in tempo reale l'attività evasiva del contribuente.

E in tale direzione vanno molte delle novità introdotte negli ultimi tempi, quali, ultime in ordine di tempo, la fatturazione elettronica obbligatoria, in vigore dal 1° gennaio 2019 e quello della trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro (per tutti gli altri l'adempimento parte dal 1° gennaio 2020).

A confermare ciò, è anche la consueta circolare che l'Agenzia diffonde, ogni anno, ad uso e consumo dei propri uffici territoriali con gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale (circolare 8 agosto 2019, n. 19/E).

Infatti, per la prima volta, non solo si fa cenno a questi due importanti strumenti di lotta all'evasione ma si contestualizzano gli stessi strumenti nella futura strategia di lotta all'evasione.

Vediamo, dunque, come si muoverà l'Agenzia delle Entrate ai fini della selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione e, quindi, meritevoli di controllo, soffermando l'attenzione, in particolare, sulle piccole e medie imprese e sui lavoratori autonomi.

Piccole e medie imprese

Con l'enorme mole di dati che sta affluendo nelle banche dati dell'Agenzia, la stessa, ormai, è in grado di conoscere, in tempo reale, ogni aspetto della vita di ciascuna impresa.

Grazie a semplici controlli incrociati (ad esempio, tra le fatture elettroniche e le comunicazioni periodiche IVA o tra queste e gli esterometri per analizzare le relazioni tra clienti e fornitori residenti ed i rapporti commerciali con l'estero), riesce ad intercettare, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale, le anomalie, una sorta di "spie" che possono far presumere eventuali attività di evasione fiscale.

Come, dunque, sfruttare questi "warning"?

La risposta sta nella compliance: ormai è abbastanza rodato l'invio delle lettere con le quali l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente determinate situazioni "anomale", lasciando allo stesso la possibilità di ottemperare all'eventuale "disattenzione" evitando l'accertamento.

Pertanto, come si legge nella circolare n. 19/E/2019, anche quest'anno, al fine di favorire l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione delle basi imponibili, è stato predisposto per il 2019 l'invio di lettere nei confronti di contribuenti che presentano particolari anomalie dichiarative.

Utilizzando il canale CIVIS, direttamente o delegando un intermediario, il contribuente può avere assistenza e/o fornire elementi informativi o documentazione valida per chiarire la sua posizione.

Le comunicazioni già inviate per il 2019 hanno interessato:

- i contribuenti che non hanno presentato, per il periodo d'imposta 2018, la dichiarazione IVA o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA;
- i contribuenti che hanno dichiarato, nello spesometro, per il periodo d'imposta 2017, un importo delle operazioni attive IVA inferiore a quello comunicato dai propri clienti o da loro stessi all'Agenzia delle entrate.
- i contribuenti per i quali sono emerse particolari anomalie nel triennio 2015, 2016 e 2017 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Ulteriori comunicazioni verranno trasmesse, nel secondo semestre dell'anno 2019, nei confronti di coloro che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 e non hanno presentato le relative comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, una diversa strategia va applicata a seconda delle dimensioni delle imprese. In particolare, va fatta la distinzione tra:

- imprese meno strutturate, con volume d'affari o ricavi inferiori a 25 milioni di euro: l'attenzione sarà riposta sui comportamenti evasivi, quali omessa contabilizzazione dei ricavi/sottofatturazione, deduzione di costi non documentati, non inerenti, fittizi e sovrastima dei valori di magazzino;
- imprese con volume d'affari o ricavi compresi tra 25 e 100 milioni di euro: l'attività dovrà essere concentrata sui fenomeni di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale che comportano l'erosione di base imponibile dal territorio dello Stato oltre che sui fenomeni tipicamente evasivi già evidenziati.

Lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e le persone fisiche più in generale, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, anche per loro è stato previsto nel 2019 l'invio di lettere di compliance. Sono stati interessati principalmente i contribuenti persone fisiche per i quali relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno d'imposta 2015, è stata riscontrata un'anomalia riguardante una o più categorie reddituali (si parla di circa 380.000 lettere inviate).

È previsto, inoltre, nell'ultimo trimestre del 2019, l'invio di un primo lotto di comunicazioni relative al periodo d'imposta 2016.

Un'ulteriore novità riguardante il lavoro autonomo è rappresentata dall'inserimento nelle liste di comunicazione i contribuenti che nella propria dichiarazione UNICO PF 2016 abbiano optato per il regime di vantaggio o per il regime forfetario (cfr. infra).

Al fine di definire la pretesa tributaria, si ricorrerà all'uso delle indagini finanziarie (strumento che, è bene ricordarlo, sarà usato largamente anche nei confronti delle PMI).

Per quanto riguarda le attività di controllo nei confronti dei professionisti interessati dagli studi di settore, particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti di quei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattano in maniera significativa il reddito imponibile.

In tutti questi casi, allo scopo di garantire trasparenza e incentivare la compliance dichiarativa, gli Uffici indicheranno nella motivazione degli atti, d'istruttoria, sia interna che esterna, che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall'applicazione degli studi di settore.

Contribuenti in regime forfetario

I contribuenti in regime forfetario sono esonerati da un gran numero di adempimenti tra cui l'obbligo di emettere fattura elettronica. Pertanto, per questi contribuenti non è possibile avere, in tempo reale, i dati della fatturazione.

Se a ciò si aggiungono le novità introdotte dal 2019 (che, di fatto, hanno allargato la platea di soggetti che possono scegliere tale regime agevolato), è più che giustificata una particolare attenzione del Fisco su questa categoria di contribuenti.

Pertanto, l'attività di analisi e selezione dovrà essere effettuata sia nei confronti di coloro che adottano il regime per la prima volta nel 2019, sia per coloro che già determinavano il reddito forfetariamente.

Per le imprese di minori dimensioni, l'attenzione verrà posta, in particolare, sui soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti all'attività esercitata.

Ad esempio, costituiscono indicatori di rischio le seguenti situazioni:

- presenza di crediti IVA in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (ad esempio aliquote differenziate tra acquisto e vendita);

- effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”;
- presenza di un elevato importo dei costi “residuali”;
- acquisti effettuati da controparti che dichiarano l’esercizio di attività rientranti in codici ATECO c.d. residuali (ad esempio i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
- presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Sisma Centro Italia: nuovo codice tributo

Per l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona **franca urbana** nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 è disponibile il nuovo codice contributo da utilizzare attraverso il modello F24. L'Agenzia ha istituito il codice tributo "Z162" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018. *Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 agosto 2019, n.78/E*

Contratto di locazione immobile commerciale

Nei casi di subentro nella locazione ex lege di un immobile commerciale essendo il contratto **non scaduto alla data del 15 ottobre 2018** non è possibile accedere al regime della **cedolare secca**. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 agosto 2019, n. 364*

Agevolazioni prima casa e pertinenze

Le agevolazioni "prima casa" sono applicabili anche alle pertinenze acquistate successivamente, sempre che queste ultime accedano ad un'abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 agosto 2019, n. 362*

Imposta di bollo: decadenza dall'accertamento

L'intervenuta decadenza da parte dell'Amministrazione finanziaria dall'accertamento della mancata corresponsione dell'imposta di bollo non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 agosto 2019, n. 360*

Attività di apicoltura nei comuni montani

In tema di apicoltura, il contribuente può beneficiare del regime di favore se l'attività è svolta in comuni classificati montani e con meno di 20 alveari *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 agosto 2019, n. 359*

Imposta di bollo: unicità del contesto

Se le richieste di annotazione e trascrizione presentate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non possono essere parte di un unico contesto si devono ritenere indipendenti l'una dall'altra e soggette ognuna al pagamento dell'imposta di bollo. L'Agenzia ha specificato come la condizione dell'unicità del contesto deve riferirsi non soltanto all'aspetto formale

(stesso foglio e stessa data) ma anche all'aspetto sostanziale.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 agosto 2019, n. 356

Trust e imposte di successione e donazione

L'atto istitutivo di un trust è un atto unilaterale, per cui non è applicabile l'articolo 1372 del codice civile, che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 agosto 2019, n. 355

AGENDA

Scadenze dal 5 al 26 settembre 2019

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	SETTEMBRE	
DOMENICA 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
LUNEDÌ 16	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 ed IRAP 2019 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 2019	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	

	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
GIOVEDÌ 19	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
MERCOLEDÌ 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	